

 *Ministero dell’Economia e delle Finanze*

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale

e l’analisi dei costi del lavoro pubblico

Ufficio XII-XIV

Rif. prot. entrata n. 243388 del 15/11/2018

Allegati n.

Risposta a nota prot A1.2018.0252089 del 15/11/2018

 Alla Regione Lombardia - Giunta

Area Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo

 Piazza Città di Lombardia, 1

 20124 - MILANO

 e, per conoscenza Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

 Dipartimento della funzione pubblica

 Corso Vittorio Emanuele, II,

 00186 ROMA

**OGGETTO**: Regione Lombardia – Giunta - Richiesta di parere in ordine alle risorse per il finanziamento del salario accessorio.

Con nota n. A1.2018.0252089 del 13/11/2018 codesta amministrazione regionale ha chiesto l’avviso di questo Dipartimento in ordine all’attuazione delle disposizioni normative di cui all’articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), riguardanti la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitanee delle province transitato nei propri ruoli, nonché in ordine alle tipologie di risorse finanziarie che possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
 Per quanto riguarda il primo quesito posto, si evidenzia che la richiamata disposizione prevede “*Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’*[*articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56*](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000797968ART13,__m=document)*, e dell’*[*articolo 1, commi 424*](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000807995ART438,__m=document) *e* [*425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000807995ART439,__m=document)*, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall’*[*articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014*](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000797968ART13,__m=document)*, fatto salvo il mantenimento dell’assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell’amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell’amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere**incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell’amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all’anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato* [*articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014*](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000797968ART13,__m=document)*, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all’*[*articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000850658ART62,__m=document)*. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell’equilibrio di bilancio*”.

Tanto premesso, nel rappresentare che il legislatore ha inteso disapplicare la previgente disciplina transitoria in materia di trattamento accessorio del personale in esame introdotta dall’art. 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56/2014, fatto salvo il mantenimento dell’assegno *ad personam* per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell’amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell’amministrazione di provenienza, prevedendo la progressiva armonizzazione di tale componente retributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018, appare opportuno fornire le seguenti ulteriori indicazioni.

1. Le amministrazioni possono incrementare i fondi, anche del personale dirigenziale, oltre il tetto stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, limitatamente alla sola differenza eccedente tra il numero delle unità di ex provinciali trasferito ed il numero di unità del proprio personale cessato dal servizio;
2. la quantificazione del predetto eventuale incremento va calcolata sulla base del differenziale, riferito all’anno 2016, tra il valore medio pro-capite del trattamento accessorio di destinazione e ed il valore medio pro-capite del trattamento accessorio di provenienza;
3. la possibilità di integrazione dei fondi è, in ogni caso, subordinata al rispetto dei parametri di virtuosità finanziaria, come individuati dall’art. 23, comma 4, lettere a) e b), del d.lgs. n. 75/2017, che di seguito si richiamano:
* rapporto tra le spese di personale le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 557‑*quate*r, della legge n. 296/2006;
* rispetto del pareggio degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della legge n. 243/2012;
1. gli oneri conseguenti all’incremento dei fondi trovano copertura a valere e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione destinataria di tale personale; le sole regioni, in alternativa alla predetta copertura a valere e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali e fermo restando il rispetto dei parametri individuati dall’art. 23, comma 4, lettere a) e b), del d.lgs. n. 75/2017, possono provvedere agli oneri derivanti dall’incremento dei fondi, a valere con risorse proprie garantendo, in ogni caso, il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

Per quanto riguarda il secondo quesito posto, volto a chiarire la disciplina relativa ai limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, si rappresenta quanto segue.

L’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 prevede “*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo* [1, comma 2](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document)*, del* [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document)*, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016…*”.

Tanto premesso, si forniscono le seguenti indicazioni, anche alla luce dei criteri interpretativi ed attuativi già formulati con riferimento alle precedenti analoghe disposizioni di contenimento della spesa, nonché di quelli conseguenti agli apporti giurisprudenziali intervenuti sulla materia in esame, in ordine alle tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Preliminarmente, si ricorda che la relazione tecnica relativa all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 indica esplicitamente che restano escluse dal predetto limite le risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell’anno precedente, anche riferite ai compensi di lavoro straordinario, ove previste in sede di CCNL, i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all’amministrazione con vittoria di spese, le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai fondi dell’Unione europea e le economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell’art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011.

Ciò posto, si riassumono di seguito le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle predette limitazioni, con riferimento al comparto Regioni ed autonomie locali, ed i correlati riferimenti interpretativi formulati da questo dicastero e dalla magistratura contabile.

1. **risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell’anno precedente**, come indicato nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017;
2. **economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell’anno precedente** se previste dal rispettivo CCNL, come indicato nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017;
3. **incentivi per funzioni tecniche** di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come indicato anche dalla Corte dei Conti – Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/2018;
4. **compensi professionali legali** in relazione a sentenze favorevoli all’amministrazione e derivanti da condanna alle spese della controparte, di cui all’art. 9, del decreto legge n. 90/2014, come indicato anche dalla Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 51/2011, e nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017;
5. **compensi ISTAT** come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 16/2012, nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017, ed anche dalla Corte dei Conti – Sezione delle autonomie con deliberazione n. 13/2015;
6. **sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi** di cui all’art. 43 della legge n. 449/1997, come indicato dalle circolari MEF-RGS n. 11/2011 e n. 16/2012, nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017, e anche dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite con deliberazione n. 7/2011; Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 21/2014; n. 23/2017. Su tale tipologia è intervenuta recentemente la Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Liguria con deliberazione n. 105/2018, la quale ha espresso un orientamento favorevole limitatamente ai rapporti con soggetti privati;
7. **fondi di derivazione dell’Unione europea**, come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 16/2012, nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017, e anche dalla Corte dei Conti ‑ Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 26/2014; n. 20/2017; n. 23/2017;
8. **piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa** di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011, come indicato anche dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la regione Veneto con deliberazione n. 513/2012; Sezione di controllo per la regione Lombardia con deliberazione n. 324/2014; Sezione di controllo per la regione Emilia Romagna con deliberazione n. 136/2017, e indicato nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017;
9. **prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi** di cui all’art. 22, comma 3‑*bis*, del decreto legge n. 50/2017, come indicato nella nota interpretativa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 26 luglio 2018., la quale ha chiarito che essendo tali risorse “*…neutrali ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, non sono oggetto di conteggio ai sensi delle disposizioni di legge finalizzate al contenimento della spessa di personale e, segnatamente, l’art. 1, commi 557 - 557-quater e 562 della L. n. 296/2006 e l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017*.” Giova segnalare che, invece, rientrano nel limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, gli **incentivi alla polizia locale derivanti da contravvenzioni ex art. 208 Codice della Strada**, come indicato dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per il Piemonte con deliberazione n. 257/2012; Sezione di controllo per il Lazio con deliberazione n. 222/2014; Sezione di controllo per la Liguria con deliberazione n. 30/2018.
10. **armonizzazione trattamento accessorio del personale dei Centri per l’impiego** trasferito alle Regioni con conseguente adeguamento di fondi, come previsto dall’art. 1, comma 799, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018;
11. **armonizzazione trattamento accessorio del personale delle città metropolitane e delle province** trasferito ad altre pubbliche amministrazioni, con conseguente adeguamento di fondi, subordinatamente alla sussistenza di specifiche condizioni, previsto dall’art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), come sopra illustrato nella risposta al primo quesito posto;
12. **le risorse dei rinnovi CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale,** in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, come indicatoanche dalla Corte dei Conti – Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/2018.

Il Ragioniere generale dello Stato